



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l' art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, come modificato dall' art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405, sull' aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l' aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini residenti non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, presentando apposita domanda presso questo Comune entro il mese di luglio corrente anno.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (art. 9 legge 10 aprile 1951 n. 287)

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio: licenza di scuola media di primo grado.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO (art. 10 legge 10 aprile 1951 n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

INCOMPATIBILITA' CON L' UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (art. 12 legge 10 aprile 1951 n. 287)

Non possono assumere l' ufficio di giudice popolare:

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CARATTERE OBBLIGATORIO DELL' UFFICIO (art. 11 legge 10 aprile 1951 n. 287)

L' Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all' esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l' Ufficio Anagrafe nonché sul sito istituzionale di questo Comune.

La domanda, corredata da copia della carta d' identità dell' interessato, deve essere presentata entro il 31 luglio corrente anno presso l' Ufficio Protocollo.

Santo Stefano Quisquina, li 03 aprile 2019



IL SINDACO
(Francesco Cacciatore)